



CONSULTAZIONE PUBBLICA BANCA D'ITALIA

Attuazione dell'articolo 120, comma 2, del Testo unico bancario in materia di produzione degli interessi nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria

OSSERVAZIONI DI CONFINDUSTRIA SUL DOCUMENTO DI CONSULTAZIONE

Con riferimento alla proposta di Delibera CICR in consultazione, di seguito si dà evidenza degli aspetti critici per le imprese derivanti dallo schema proposto.

DISPOSITIVO DELLA NORMATIVA PRIMARIA E LIQUIDAZIONE DEGLI INTERESSI

La soluzione contenuta nella proposta di Delibera del CICR risulta non coerente con le previsioni dell'articolo 120, comma 2 del TUB.

In proposito, si sottolinea come lo scopo della nuova disciplina in materia di anatocismo sia quello di rafforzare la trasparenza nei rapporti banca-impresa, favorendo comparabilità delle condizioni e competitività del settore.

La proposta di Delibera non pare, quindi, condivisibile nella misura in cui introduce elementi di penalizzazione per le imprese, potendone aggravare gli oneri.

Si ritiene comunque utile che Banca d'Italia valuti come intervenire per chiarire le incertezze interpretative generate dalla formulazione della norma primaria.

Con specifico riferimento a quanto previsto dalla proposta di Delibera CICR in relazione ai rapporti regolati in conto corrente e in conto di pagamento, nonché ai finanziamenti a valere su carte di credito - articolo 4 del testo in consultazione - si sottolinea, fermo restando quanto sopra evidenziato, quanto segue:

- la soluzione, ancorché autorizzata dal cliente, dell'addebito in conto con conseguente produzione degli interessi di fatto riproporrebbe la pratica dell'anatocismo e non sarebbe coerente col dettato e la *ratio* dell'articolo 120 TUB;

- la soluzione di pagamento degli interessi attraverso lo storno automatico dei fondi in entrata non sarebbe condivisibile perché determinerebbe una forte limitazione alle scelte di destinazione di tali fondi da parte delle imprese e, quindi, effetti negativi nella gestione e pianificazione ordinaria delle loro attività.

COSTI DEI SERVIZI E DELLE OPERAZIONI BANCARIE E IUS VARIANDI

Tema di estrema rilevanza e delicatezza per le imprese è quello legato ai costi delle operazioni e dei servizi bancari. Pertanto, con riferimento allo schema proposto - che come detto appare non coerente con l'articolo 120 del TUB - vi è la preoccupazione che lo stesso comporti un aumento dei prezzi applicati al cliente, da cui deriverebbe un evidente pregiudizio per le imprese in contrapposizione con la *ratio* da cui discende il divieto di anatocismo.

Rischio che è reso più concreto dalla facoltà prevista per le banche di modificare i contratti attraverso lo *ius variandi*, facoltà disciplinata dall'articolo 118 del TUB e i cui profili di criticità per il sistema delle imprese sono stati già sollevati da Confindustria in più occasioni.

In proposito, si ricorda che di recente, in occasione di adeguamenti contrattuali derivanti da nuove norme di legge in ambito bancario (es. nuova disciplina su commissioni affidamento/sconfinamento), sono stati segnalati dalle imprese numerosi casi di modifiche in aumento dei costi applicati alla clientela, quindi sfavorevoli al cliente, operate dalle banche in occasione e attraverso la comunicazione di cui all'art. 118 TUB, riportando come giustificato motivo per le variazioni in aumento dei costi applicati proprio l'adeguamento del contratto alle nuove disposizioni di settore.

Sul tema, si ricorda che l'efficacia delle modifiche sfavorevoli al cliente è condizionata alla presenza e soprattutto alla fondatezza del "giustificato motivo" indicato a fronte delle modifiche, da cui devono evincersi in maniera chiara, circostanziata e consequenziale le ragioni delle modifiche sfavorevoli proposte (come anche l'Arbitro Bancario Finanziario ha più volte affermato).

Pertanto, risulta del tutto "ingiustificato" - e potenzialmente valido ai fini di far valere la non efficacia delle modifiche proposte - l'adeguamento dei contratti a nuove norme come motivo del contestuale aumento dei prezzi applicati alla clientela.

Tale esercizio dello *ius variandi* pregiudica l'obiettivo di rafforzamento di trasparenza e correttezza nei rapporti banca-impresa e inevitabilmente introduce nell'interlocuzione tra intermediario e cliente elementi di incertezza e potenziali leve di litigiosità.